





Teramo, lì Prot. RA/

Ai Sig. Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi sismici Centro Italia

Ai RUP degli interventi finanziati e/o da finanziare

Ai Sig. Presidenti delle Province interessate dagli eventi sismici Centro Italia

Ai RUP degli interventi finanziati e/o da finanziare

Oggetto: Circolare Ricostruzione Pubblica n. 4/2018.

Chiarimenti sulle procedure di gara di appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria/architettura e per i lavori, finalizzate alla realizzazione di interventi di ricostruzione pubblica.

Con riferimento al combinato disposto, Decreto Legge n. 189/2016 ss. mm. ii. e Ordinanze Commissariali inerenti la ricostruzione pubblica, si evidenziano di seguito le procedure "speditive" che la normativa speciale sisma ha previsto per l'attuazione degli interventi di recupero degli edifici pubblici danneggiati.

Procedure per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura

La normativa sisma derogatoria di riferimento è interamente contenuta all'art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 189/2016 ss.mm.ii., che testualmente recita: "l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto."

Tale comma stabilisce pertanto che per importi stimati inferiori a € 221.000,00, l'affidamento dei servizi tecnici avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, in deroga a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, mentre per importi uguali e/o superiori non è prevista alcuna norma derogatoria.

L'individuazione degli operatori economici deve avvenire tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione dei professionisti da invitare, di trasparenza e di concorrenza; a tal fine è consigliabile il ricorso all'indagine di mercato tramite la manifestazione d'interesse, da pubblicizzare in maniera adeguata al fine di favorire un'ampia partecipazione da parte di tutti i professionisti interessati.

Per quanto attiene invece agli affidamenti tecnici di ingegneria e architettura con importi stimati inferiori a € 40.000,00, la normativa sisma non prevede nulla al riguardo, per cui si applica il consolidato art. 36 del D.Lgs. n.50/2016.







Si fa presente che il calcolo della parcella professionale deve essere sempre eseguito secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013).

A tale siffatta normativa si va ad aggiungere **l'art. 32 del D.L. n. 189/2016**, che disciplina in materia di controlli ANAC sulle procedure di gara ad evidenza pubblica riguardanti la ricostruzione post sisma 2016. A tal proposito si richiama la nota **USR Abruzzo prot. n. RA/85596 del 23.03.2018** contenente le istruzioni operative da seguire per il corretto rispetto di quanto sopra e che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Nella stessa viene infatti raccomandato a tutti gli Enti impegnati in procedure di affidamento di servizi tecnici per gli interventi finanziati con i fondi a valere sull'art. 14 del menzionato D.L. n. 189/2016, di trasmettere obbligatoriamente allo scrivente Ufficio in via preventiva, tutta la documentazione di cui all'art. 3 dell'"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione post sisma" siglato in data 28 dicembre 2016 fra l'ANAC, il Commissario per la Ricostruzione ed Invitalia, le cui disposizioni si intendono estese a tutte le Stazioni Appaltanti, nelle more della stipula degli accordi di cui all'articolo 32, comma 2, del D.L. n. 189/2016.

Nello specifico sono sottoposti a controllo PREVENTIVO ANAC tutti gli affidamenti tecnici di ingegneria ed architettura aventi importo uguale e/o superiore a € 50.000,00.

Per ultimo si coglie l'occasione per ricordare ai RUP, incaricati per gli interventi di ricostruzione pubblica, che al seguente indirizzo web: http://sisma2016abruzzo.it/index.php/11-informazioni-di-servizio/25-banditipo-validati-dall-anac-per-la-ricostruzione-pubblica è disponibile apposita modulistica, già validata dall'ANAC, per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura.

Resta inteso che tale modulistica deve essere sempre adattata e calibrata a seconda delle diverse esigenze e necessità del Soggetto Attuatore.

Procedure per l'affidamento dei lavori

La normativa sisma derogatoria di riferimento è interamente contenuta all'art. 14 comma 3 bis del D.L. n. 189/2016 ss.mm.ii., che testualmente recita: "Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

ed al successivo **comma 3 bis 1 sempre del medesimo decreto legge,** che testualmente recita: "In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può







individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo."

In sintesi il **comma 3 bis** stabilisce che, <u>esclusivamente</u> per gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 del citato articolo di legge, leggasi pure interventi sugli edifici scolastici, si può applicare la procedura negoziata a cinque sulla base del progetto definitivo (cd Appalto Integrato).

Per tutte le altre tipologie di interventi contenuti nei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del citato articolo, si può applicare sempre la medesima disciplina derogatoria ma con i seguenti limiti di spesa e temporale, ovvero fino alla scadenza della gestione commissariale fissata ad oggi al 31.12.2018, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari ad $\mathbf{\mathfrak{E}}$ 5.548.000,00.

Fuori dai seguenti casi, si applica esclusivamente la norma primaria contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto attiene la disciplina sisma in materia di Centrali di Committenza e Stazioni Appaltanti, si rappresenta che la **legge di conversione n. 89 del 24 luglio 2018** ha apportato alcune modifiche sostanziali al Decreto Legge n. 189/2016, a tal proposito si riporta di seguito il testo vigente dell'art.18 "Centrale unica di committenza" che estende tale fattispecie anche alle CUC intercomunali locali:

"Per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1_dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui_all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,_con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonche' nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa''

A tale siffatta normativa si va ad aggiungere l'art. 32 del D.L. n. 189/2016, che disciplina in materia di controlli ANAC sulle procedure di gara ad evidenza pubblica riguardanti la ricostruzione post sisma 2016. A tal proposito si richiama la nota <u>USR Abruzzo prot. n. RA/85596 del 23.03.2018</u> contenente le istruzioni operative da seguire per il corretto rispetto di quanto sopra e che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Nella stessa viene infatti raccomandato a tutti gli Enti impegnati in procedure di affidamento di lavori per gli interventi finanziati con i fondi a valere sull'art. 14 del menzionato D.L. n. 189/2016, **di trasmettere obbligatoriamente allo scrivente Ufficio** <u>in via preventiva</u>, tutta la documentazione di cui all'art. 3 dell'"*Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione post sisma*" siglato in data 28 dicembre 2016 fra l'ANAC, il Commissario per la Ricostruzione ed Invitalia, le cui disposizioni <u>si intendono estese</u> a tutte le Stazioni Appaltanti, nelle more della stipula degli accordi di cui all'articolo 32, comma 2, del D.L. n. 189/2016.

Nello specifico sono sottoposti a controllo <u>PREVENTIVO ANAC</u> tutti gli affidamenti di lavori aventi importo uguale e/o superiore a $\[\epsilon \]$ **150.000,00.**







Purtroppo ad oggi non sono stati ancora predisposti bandi tipo, validati dall'ANAC, per l'affidamento dei lavori, pertanto di conseguenza è demandato ai RUP competenti la predisposizione dei necessari atti di gara.

Per ulteriori chiarimenti, i funzionari a cui fare riferimento sono:

Opere Pubbliche in generale – Arch. Cristian Damiani

Mail: cristian.damiani@regione.abruzzo.it - Tel: 0861/021322

Edilizia Residenziale Pubblica ed ATER – Ing. Emanuele Cavallo Mail: emanuele.cavallo@regione.abruzzo.it - Tel: 0861/021304

Edilizia Scolastica - Arch. Alessia D'Annunzio

Mail: alessia.dannunzio@regione.abruzzo.it - Tel: 0861/021306

Edilizia di Culto e Chiese – Arch. Sara Spadoni

Mail: sara.spadoni@regione.abruzzo.it - Tel: 0861/021343

Piani Urbanistici, Dissesto idrogeologico e immobili demaniali – Arch. Domenico Capulli

Mail: domenico.capulli@regione.abruzzo.it - Tel: 0861/021345

Allegati:

- 1- nota USR prot. n. RA/85596 del 23.03.2018;
- 2- Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza ANAC/Invitalia/Comm. Ricostruzione;

Il Direttore dell'U.S.R. Abruzzo Ing. Marcello D'ALBERTO







Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo Sisma 2016 Area Ricostruzione Pubblica e vigilanza



Teramo, **28** marzo 2018 Prot. RA/85596 /18

Ai Dirigenti delle ATER di

L'Aquila

Teramo

Ai Dirigenti del Servizio edilizia Scolastica

delle Province di

Teramo

Pescara

Ai Responsabili degli Uffici Tecnici

Comunali dei comuni di

Bisenti

Campli

Campotosto

Capitignano

Castelli

Cellino Attanasio

Civitella del Tronto

Colledara

Corropoli

Cortino

Crognaleto

Isola del Gran Sasso d'Italia

Montorio al Vomano

Mosciano Sant'Angelo

Pizzoli

Teramo

Rocca S. Maria

San Valentino in Abruzzo Citeriore

Sant'Egidio alla Vibrata

Torano Nuovo

Torricella Sicura

Tossicia

Valle Castellana

OGGETTO: DL 189/2016 – art 32. Comunicazione in merito ai controlli ANAC sulle procedure del

Commissario Straordinario

Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016





Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo Sisma 2016 Area Ricostruzione Pubblica e vigilanza



In riferimento all'art. 32 del Decreto Legge 189 del del 17 ottobre 2017, con la presente si ricorda la necessità, da parte di codesti Enti, del corretto espletamento delle procedure relative ai controlli preventivi da attuarsi da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione nelle procedure inerenti l'affidamento di servizi o di lavori per interventi finanziati con i fondi a valere sull'art. 14 del menzionato Decreto Legge.

In particolare, in considerazione della nota ANAC prot. 27000 del 10/01/2018, nella quale si specifica che nelle more della stipula di ulteriori accordi con i ViceCommissari – Presidenti delle Regioni si intendono estese le disposizioni già vigenti per Invitalia, si comunica che tutti gli Enti impegnati in procedure di affidamento di servizi o di lavori per interventi finanziati con i fondi a valere sull'art. 14 del menzionato DL 189/2016, devono obbligatoriamente trasmettere allo scrivente Ufficio in via preventiva tutta la documentazione di cui all'art. 3 dell' "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione post sisma" siglato in data 28 dicembre 2016 fra l'ANAC, il Commissario per la Ricostruzione e Invitalia, che si allega alla presente nota.

Tutte le comunicazioni in merito dovranno pervenire per via digitale alla pec istituzionale <u>usr2016@pec.regione.abruzzo.it</u> con chiara indicazione nell'oggetto della procedura di controllo preventivo ANAC (es.: "Comune di XX – Intervento di recupero post sisma edificio comunale ai sensi dell'Ord. XX – Invio Documentazione controllo preventivo ANAC").

Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione Ing. Marcello D'Alberto

D'ALBERTO MARCELLO
DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
23.03.2018 07:01:54 CET



DC



Il Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori Interessati dal Sisma del 24 agosto 2016





ACCORDO

PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA

PREMESSO CHE

a partire dall'agosto 2016, il centro Italia è colpito da un evento sismico di eccezionale portata in termini di perdite di vite umane e di danneggiamenti delle infrastrutture urbane;

con delibera del 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori interessati delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

con D.P.R. 9 settembre 2016, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico;

con D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», è stata disciplinata la complessiva opera di ricostruzione individuando, tra l'altro, un'area geaografica interessata da n. 62 Comuni;

con D.L. 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016», l'applicazione delle misure previste dal D.L. 189/2016 è estesa agli altri Comuni individuati con ordinanza del Commissario straordinario;

con L. 15 dicembre 2016, n. 229, è stato convertito con modificazioni il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, ed abrogato il D.L. 11 novembre 2016, n. 205;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 14 del D.L. 189/2016, rubricato «Ricostruzione pubblica», si darà attuazione alla programmazione degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche (edifici e servizi) e dei beni del patrimonio artistico e culturale;

ai sensi dell'art. 15 del D.L. 189/2016, rubricato «Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali», i soggetti attuatori sono individuati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nonché nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ai sensi dell'art. 18 del D.L. 189/2016, rubricato «Centrale unica di committenza», i soggetti attuatori si avvalgono di una CUC individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) i cui rapporti con il Commissario straordinario sono regolati da apposita convenzione;

ai sensi dell'art. 30 del D.L. 189/2016, rubricato «Legalità e trasparenza», nell'ambito del Ministero dell'interno è istituita una apposita Struttura di Missione competente, in deroga al D.Lgs. 159/2011, a eseguire le verifiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti connessi agli interventi per la ricostruzione;

IN PARTICOLARE CHE

ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016, rubricato «Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario», il presidio di alta sorveglianza per l'EXPO 2015 (Unità Operativa Speciale) di cui all'art. 30 del D.L. 90/2014 è esteso agli interventi di ricostruzione pubblica, previa disciplina di modalità e interventi oggetto delle verifiche preventive di legittimità mediante accordo tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza;

TENUTO CONTO CHE

l'art. 30 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015;

per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza;

i compiti attribuiti al Presidente dell'ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano:

- la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza;
- la verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;
- i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all'AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna);
- la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano;

l'Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata;

per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l'ANAC ha adottato puntuali Linee guida;

RILEVATO CHE

il susseguirsi dello sciame sismico non ha consentito, allo stato, di approntare i piani d'intervento di riparazione/ricostruzione pubblica e, conseguentemente, non è possibile individuare l'entità delle verifiche preventive di legittimità ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il Presidente dell'ANAC

E

il Commissario straordinario del Governo

E

l'Amministratore delegato di Invitalia

ADOTTANO

il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all'Unità Operativa Speciale.

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2

(Oggetto)

- 1. Il presente Accordo disciplina lo svolgimento delle attività di vigilanza del Presidente dell'ANAC e dell'Unità Operativa Speciale, come meglio indicato di seguito.
- 2. Il Presidente dell'Autorità, avvalendosi della predetta Unità, verifica in via preventiva la legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la ricostruzione pubblica delle aree colpite dal sisma, con riguardo anche al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi della L. 190/2012, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte di Invitalia, del Protocollo di legalità da stipularsi con la istituenda Struttura di Missione.
- 3. Nel rispetto delle funzioni di vigilanza attribuite all'Autorità, il procedimento di verifica preventiva di cui al precedente paragrafo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva predisposizione delle opere e delle attività necessarie per la ricostruzione pubblica.

Articolo 3

(Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità)

- 1. Al fine di permettere un'adeguata vigilanza delle procedure connesse alla riparazione/ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nonché di consentire la verifica, in via preventiva, della legittimità dei relativi atti afferenti all'affidamento e all'esecuzione dei contratti, Invitalia dovrà fornire al Presidente dell'ANAC:
 - a. le proposte di determina a contrarre prodromiche all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
 - b. i seguenti atti del procedimento di affidamento, incluse le sponsorizzazioni:
 - 1) bandi di gara/lettere di invito/request for proposal;
 - 2) disciplinari di gara;
 - 3) capitolati;
 - 4) schemi di contratto;
 - 5) provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - 6) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - 7) provvedimenti di aggiudicazione;
 - c. i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:
 - 1) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106, commi 8 e 14, del D.Lgs. 50/2016;
 - 2) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.
- 2. Invitalia dovrà fornire all'Autorità ogni informazione e documento richiesto e ritenuto utile per l'espletamento delle attività.

Articolo 4

(Misure di prevenzione della corruzione)

- 1. Nella legge di gara di ciascuna procedura di affidamento sarà richiamato espressamente il presente Accordo nonché la norma ex art. 32 del D.L. 189/2016 e, sinteticamente, l'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.
- 2. Allo scopo di prevenire interferenze illecite di tipo corruttivo e nelle more che la istituenda Struttura di Missione adotti un apposito Protocollo di legalità, Invitalia si impegna ad inserire nella documentazione di gara e contrattuale di ciascun affidamento, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti due clausole:
 - a. «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche

riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

- b. «Invitalia o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
- **3.** Nei casi di cui alle lett. *a* e *b* del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte di Invitalia ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità.

A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte di Invitalia della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014.

Articolo 5

(Flussi documentali)

- **4.** Per le finalità di cui al presente Accordo, l'Autorità, il Commissario ed Invitalia indicheranno rispettivamente il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla gestione dei flussi documentali e alla condivisione di documenti.
- **5.** La trasmissione dei flussi documentali avverrà esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica istituzionali che saranno rispettivamente e riservatamente comunicate.

Articolo 6

(Procedimento di verifica preventiva)

- 1. Il procedimento di verifica di legittimità preventiva si articola nel modo seguente:
 - a. gli atti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 1, sono trasmessi al referente indicato dall'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di Invitalia;
 - b. qualora l'atto sottoposto a verifica sia ritenuto legittimo, l'Autorità esprime un parere positivo, anche formulando eventuali indicazioni e osservazioni;
 - c. qualora, invece, l'Autorità individui irregolarità o non conformità, formula un rilievo e lo trasmette contestualmente ad Invitalia e, per conoscenza, al Commissario, evidenziando le ragioni del parere negativo. In tale ipotesi, Invitalia:

- 1) se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso;
- 2) se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità ed assume gli atti di propria competenza, notiziando il Commissario.
- **2.** Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica, gli atti della fase di gara di cui al precedente articolo 3, paragrafo 1, lettere *a* e *b*, si intendono in ogni caso positivamente verificati qualora l'ANAC non esprima parere negativo, formulando rilievi, nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla loro ricezione. Per gli atti della fase esecutiva di cui alla successiva lettera *c*, il termine decorso inutilmente il quale gli atti si intendono positivamente verificati è di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla loro ricezione.
- **3.** I termini di cui al precedente paragrafo sono interrotti se l'Autorità richiede chiarimenti e ricominciano a decorrere dalla data di loro ricezione.

Articolo 7

(Atti non soggetti a verifica preventiva)

- 1. Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità gli atti riferiti a:
 - a. affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila) disposti direttamente ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b. affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000 (quarantamila) e inferiore ad euro 150.000 (centocinquantamila) mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c. affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila) mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d. perizie di variante di importo inferiore al 5% di quello del contratto originario e comunque non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila);
 - e. riserve iscritte in contabilità, relazione riservata del direttore dei lavori e relazione del responsabile del procedimento;
 - f. atti di affidamento di contratti di concessione che non prevedano il riconoscimento, in favore del concessionario, di un prezzo ovvero garanzie o ulteriori meccanismi di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, e relativi contratti;
 - g. accordi con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico, comunque denominati;
 - h. sospensioni contrattuali;
 - i. gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore;
 - j. violazioni di eventuali protocolli di legalità e integrità.
- 2. Per gli atti e contratti di cui al precedente paragrafo, Invitalia trasmetterà all'Autorità un report mensile riservandosi quest'ultima la facoltà di effettuare controlli a campione, eccetto per le perizie di variante in corso d'opera approvate che il RUP è tenuto a trasmettere ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

3. Invitalia dovrà altresì tempestivamente comunicare all'Autorità l'insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente ai contratti pubblici affidati e quali azioni di tutela intenda adottare, anche al fine di risolvere in via bonaria o transattiva le riserve ai sensi degli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 8

(Decorrenza)

- 1. L'Accordo ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici e, comunque, non oltre la data di fine mandato dell'Unità Operativa Speciale fissata ex lege.
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 9

(Modifiche)

- 1. L'Autorità si riserva la facoltà di proporre la rideterminazione dei vincoli temporali fissati all'articolo 6, paragrafo 2, nonché delle soglie indicate all'articolo 7, qualora l'adozione dei piani d'intervento da parte del Commissario straordinario ne consigli la revisione in funzione dell'efficacia e dell'efficienza dei controlli di legittimità.
- **2.** Eventuali modifiche dell'Accordo, anche in funzione di quanto indicato nel precedente paragrafo, comporteranno l'approvazione di un addeundum che andrà sottoscritto dalle Parti.

Roma, 28 dicembre 2016

Il Presidente dell'ANAC (Raffaele Cantone)

Il Commissario del Governo (Vasco Errani)

L'A.D. di Invitalia (Domenico Arcuri)